

Cassazione. Il grave ritardo nel deposito delle sentenze provoca la rimozione dalla magistratura

Giudice destituito per inerzia

Edi Pinatto sanzionato per le scarcerazioni dei boss a Gela

Giovanni Negri
MILANO

☞ Ritardi di anni nel deposito delle sentenze costituiscono una lesione grave del prestigio sia del magistrato sia dell'ordine giudiziario. Si pongono in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. E per giustificarli non serve fare riferimento ai carichi di lavoro, almeno quando quei ritardi finiscono per assumere le caratteristiche di un vero e proprio diniego di giustizia. A stabilirlo sono state le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8615 depositata l'8 aprile (pubblicata sul sito www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), che ha confermato la sanzione della rimozione, la più grave in assoluto, per Edi Pinatto, ex giudice al tribunale di Gela (oggi Pm alla Procura di Milano), che aveva impiegato circa

otto anni per completare il deposito delle nove sentenze con cui erano stati condannati numerosi esponenti del clan Madonia. Un maxiritardo nel deposito delle motivazioni che aveva provocato la scarcerazione di sette delle persone condannate.

La pronuncia della Cassazione conferma la sanzione del Csm, che in precedenza aveva già sanzionato il Pm con la perdita di mesi d'anzianità per i ritardi accumulati nella redazione delle sentenze, e va ad affiancarsi al parallelo processo penale che, per gli stessi fatti, ha visto nel luglio scorso, il Gup di Catania condannare Pinatto a otto mesi di reclusione, pena sospesa, per omissione o ritardo in atti d'ufficio.

Pinatto aveva provato a farsi scudo delle difficoltà del nuovo incarico alla Procura milanese, della corposità della moti-

vazione delle sentenze in questione, della contemporaneità del lavoro quotidiano. Argomentazioni che però sono cadute nel vuoto. Le Sezioni unite hanno innanzitutto fatto rilevare che quando il ritardo (che rappresentata statisticamente la ragione più frequente di sanzione disciplinare del Csm nei confronti del magistrato) è veramente eccessivo, il danno per il prestigio della magistratura è pressoché automatico. Danno per cui non serve una specifica dimostrazione, visto che è avvertito «dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile».

Se il ritardo è poi protratto per anni non ha senso accampare il motivo dei gravi carichi di lavoro. Questo vale per la maggioranza dei magistrati: così «è punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario il comportamen-

to del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità». Una soglia che è possibile, a giudizio della Cassazione, identificare attraverso vari parametri, ma è sempre superata, in concreto, quando il tempo di ritardo è tale da compromettere il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo.

La preoccupazione della Corte di cassazione va nella direzione di assicurare all'ordine giudiziario quel prestigio di cui deve godere da parte dell'opinione pubblica e che viene meno se il magistrato si espone a condotte che sono di tale gravità da prevalere anche sulla produttività dello stesso magistrato dimostrata in altri settori della sua attività.